



rag. ROBERTO TONEZZER
revisore legale

Comunità della Valle dei Laghi

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 2 del 3 febbraio 2021

PARERE SUL RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di riaccertamento parziale dei residui;
- visto il [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#) «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il [D.Lgs. 118/2011](#) e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul [sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali](#);

Presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di "riaccertamento PARZIALE dei residui" del COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Tione di Trento, 3 febbraio 2021

L'ORGANO DI REVISIONE
Roberto Tonezzer - Revisore Unico

Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)



rag. ROBERTO TONEZZER
revisore legale

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI
PROVINCIA DI TRENTO

Oggetto: Determinazione di “Riacertamento PARZIALE dei residui”

Il revisore dei conti del Comunità della Valle dei Laghi, nominato per il triennio 2021 - 2023, ha provveduto in data 3 febbraio 2021 ad esprimere il previsto parere in merito alla determinazione di :

“ Riacertamento parziale dei residui passivi ai sensi del paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 e s.m. e i.”

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”;

Considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, occorre provvedere, annualmente, al riacertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;

Considerato che l'operazione di riacertamento consiste:

- a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data del 1° gennaio 2021;
- b) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate ma non scadute alla data del 1° gennaio 2021. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile;
- c) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2021, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un



rag. ROBERTO TONEZZER
revisore legale

importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera b), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2021 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alle lettere a) e b);

- d) nella variazione bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (provvisorio), in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera b). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2021, 2022 e 2023 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
- e) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera b), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile. La copertura finanziaria delle spese impegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico;
- f) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2021, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità;

Rilevato che il principio contabile 9.1 di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 stabilisce che: "Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali".

Richiamato il punto 8. del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2020, recita: "In caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 dei comuni, le parti concordano l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni trentini".

Rilevato che in G.U. n. 13 del 18 gennaio 2021 è stato pubblicato il DM 13.01.2021 che differisce al 31.03.2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 e autorizza sino a tale data l'esercizio provvisorio, e che pertanto viene applicata la medesima proroga anche per i comuni trentini, come previsto dal protocollo d'intesa summenzionato.

Considerato che la Comunità della Valle dei Laghi è attualmente in esercizio provvisorio ex art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, non avendo a tutt'oggi ancora approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

Vista la deliberazione consiliare n. 25 di data 30 dicembre 2019, avente per oggetto "Approvazione del bilancio di previsione della Comunità della Valle dei Laghi per l'esercizio finanziario 2020 – 2022, della nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione 2020-2022



rag. ROBERTO TONEZZER
revisore legale

Ricevuta la bozza di proposta di determinazione del Servizio finanziario, propedeutica alla adozione di specifico provvedimento da parte del Commissario e le tabelle di dettaglio relative all'operazione di riaccertamento PARZIALE dei residui dalle citate disposizioni di legge e in particolare:

- La determinazione del fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione 2021 (esercizio provvisorio) a seguito del riaccertamento PARZIALE dei residui alla data del 1° gennaio 2021;

PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 01.01.2021 cancellati e reimputati	€ 0,00
Residui attivi al 01.01.2021 cancellati e reimputati	€ 59.947,18
Differenza = FPV Entrata	€ 59.947,18
PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 01.01.2021 cancellati e reimputati	€ 0,00
Residui attivi al 01.01.2021 cancellati e reimputati	€ 0,00
Differenza = FPV Entrata	€ 0,00

- Le variazioni del bilancio di previsione 2021 - 2023;

	<i>Competenza</i> 2021	2022	2023
fondo pluriennale vincolato corrente	€ 59.947,18	-	-
fondo pluriennale vincolato c/capitale	€ 0,00	-	-
avanzo di amministrazione	-	-	-
<i>Titolo I</i>	-	-	-
<i>Titolo II</i>	-	-	-
<i>Titolo III</i>	-	-	-
<i>Titolo IV</i>	-	-	-
<i>Titolo V</i>	-	-	-
<i>Titolo VI</i>	-	-	-
<i>Titolo VII</i>	-	-	-
<i>Titolo IX</i>	-	-	-
Totale variazioni Entrate	€ 59.947,18	-	-



rag. ROBERTO TONEZZER
revisore legale

<i>Titolo I</i>	€ 59.947,18	-	-
<i>Titolo II</i>		-	-
<i>Titolo III</i>	-	-	-
<i>Titolo IV</i>	-	-	-
<i>Titolo V</i>	-	-	-
<i>Titolo VII</i>	-	-	-
<i>Totale variazioni Spese</i>	€ 59.947,18	-	-

e

- Viste le variazioni finalizzate alla definizione del FPV di parte corrente e di parte capitale poste in atto a carico del Bilancio 2021;
- Preso atto che tale provvedimento è finalizzato alla riallocazione temporale nel rispetto del principio della esegibilità delle entrate e spese di bilancio 2021 (esercizio provvisorio) per il FPV di parte corrente e il FPV di parte capitale;
- Accertato come l'amministrazione abbia adottato tale provvedimento con le finalità di rendere utilizzabile in forma più completa le risorse disponibili per il Bilancio 2021 (esercizio provvisorio), anche attraverso le opportune variazioni di bilancio sia per l'entrata che per la spesa con regolare allocazione delle risorse e delle uscite temporalmente collocabili nell'esercizio 2021 e definizione dei nuovi stanziamenti del P.E.G. 2021;
- Vista la proposta di determinazione del Servizio Finanziario della Comunità della Valle dei Laghi che assorbe i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile sulla successiva proposta di adozione della deliberazione di riaccertamento da parte del Commissario,

ESPRIME

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del T.U.E.L., parere favorevole all'adozione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario della Comunità della Valle dei Laghi della determinazione in oggetto, sussistendone i requisiti di congruità, coerenza ed attendibilità.

Tione di Trento, 3 febbraio 2021

Il Revisore
rag. Roberto Tonezzer